

REGOLAMENTO (CE) N. 610/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 465/94 che fissa, per la campagna 1993/1994, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9 e 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha aperto la distillazione obbligatoria per la campagna 1993/1994 e ha stabilito il quantitativo complessivo da distillare nella Comunità, nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che, pur

basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate, che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 343/94; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella;

considerando che il regolamento (CE) n. 465/94 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato la percentuale della produzione di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione obbligatoria nelle regioni 3 e 6; che, in base ai dati comunicati dall'Italia in merito alla produzione di vino da tavola e alla sua ripartizione in funzione delle classi di resa, è necessario fissare le percentuali di produzione che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione per la regione 4; che tali percentuali devono essere progressive ed incidere maggiormente sulle rese più elevate; che è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 465/94 per inserirvi le disposizioni relative alla regione 4;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 465/94 è modificato come segue:

1) nel titolo, sono soppressi i termini «per le regioni 3 e 6»;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 2. 3. 1994, pag. 2.